



Il Patent Box in Italia

*La disciplina del Patent Box
quale opportunità fiscale*



CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD
Arezzo Grosseto Siena

*Confindustria Toscana Sud
29 ottobre 2019*



Il contesto di riferimento

- Introduzione
- Quadro normativo
- Overview Europea
- L'utilizzo degli intangibles in EU
- Investimenti in R&D
- Le istanze ricevute nel biennio 2015/16

Introduzione



Cosa è

- **Regime opzionale** di tassazione agevolata dei redditi (della porzione di redditi) derivanti dall'utilizzo, diretto o indiretto, di alcune tipologie di beni/diritti immateriali (IP):

a Software protetto da Copyright

b Brevetti industriali

c Disegni e modelli giuridicamente tutelabili

d Know-how

e Due o più IP complementari



Scopo e vantaggi

- Benefici Fiscali (50% del contributo economico derivante dall'Utilizzo degli IP, determinerà una variazione in diminuzione ai fini del calcolo dell'imponibile IRES/IRAP)
- Valorizzazione commerciale e maggiore tutela giuridica di beni intangibili come il Know-How
- Portare in ITALIA beni immateriali detenuti all'estero da imprese italiane o estere
- Evitare la delocalizzazione di beni immateriali già presenti in ITALIA
- Incrementare l'investimento in Ricerca & Sviluppo
- Dare riconoscimento ai beni immateriali nella creazione di valore dei modelli di business
- Adeguare la disciplina interna rispetto ad analoghi regimi di tassazione presenti in altri Paesi

Quadro normativo



Legislazione italiana

- art.1, commi 37 - 45, Legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015);
- D.L. 24 gennaio 2015 n.3 (Investment compact), conv. L. 24 marzo 2015 n. 33;
- D.M. del 30 luglio 2015 pubblicato su G.U. del 20 ottobre 2015 (decreto attuativo);
- D.Lgs.14 settembre 2015 n.147 (decreto internazionalizzazione) (GU del 22 settembre 2015 n.220) di abrogazione dell'art.8 del D.L. n.269/2003;
- Assonime Focus normativo del 29 gennaio 2015 sul decreto Investment compact;
- Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n.144042/2015.
- D.L. 24 Aprile 2017 n.50, n.96 convertito dalla legge 21 Giugno 2017
- D.M. del 28 Novembre 2017 (Modifica decreto attuativo)



Normative internazionali

- Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 – 2015 Final Report (OECD/G20 BEPS);
- OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (July 2017) – Revised Chapter VI: Special Considerations for Intangibles


Esercizio dell'opzione e accesso alla procedura

- Presupposti Soggettivi ed Oggettivi
- L'esercizio dell'opzione
- La qualificazione dell'agevolazione
- Il Nexus Ratio




1


Presupposti soggettivi



I soggetti agevolabili ai sensi dell'art. 1, comma 37 – 38 della Legge Stabilità 2015 sono:




Presupposti oggettivi: i beni agevolabili



I beni agevolabili ai sensi dell'art 1, commi 37 - 45 della Legge Stabilità 2015 sono:

a SOFTWARE	b BREVETTI	c DISEGNI E MODELLI	d KNOW-HOW
<ul style="list-style-type: none">— Programmi per elaboratore in qualunque forma espresso purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore	<ul style="list-style-type: none">— Brevetti per invenzione— Brevetti per modello di utilità— Brevetti per nuove varietà vegetali— Topografie di prodotti a semiconduttori— Certificati complementari per prodotti medicinali— Certificati complementari per prodotti fitosanitari	<ul style="list-style-type: none">— Disegni e Modelli giuridicamente tutelabili— Domande di registrazione di disegni e modelli— I disegni e modelli registrati— Disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità— Disegni industriali che presentino carattere creativo e valore artistico	<ul style="list-style-type: none">— Processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili
e IP COMPLEMENTARI			
<ul style="list-style-type: none">— Due o più beni immateriali tra quelli indicate alle lettere da a) a d), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi			


Presupposti oggettivi: i beni esclusi




- **Marchi**
- Liste Clienti
- Liste Fornitori
- Diritto d'autore
 - Opere letterarie
 - Composizioni musicali
 - Opere scientifiche
 - Opere didattiche
 - Format radiotelevisivi
 - Opere fotografiche
 - Opere dell'arte cinematografica
 - Sculture

- L'articolo 56 del Decreto-legge 24 Aprile 2017 n.50 enuncia che il regime patent box non è più applicabile ai redditi derivanti dall'uso di marchi a partire dal 2017, mentre rimangono valide per tutto il quinquennio le opzioni esercitate per i marchi entro il 2016.
- L'esclusione dei marchi viene introdotta per adeguare il regime Patent Box italiano alle prescrizioni dell'OCSE, che con decorrenza 30 giugno 2016 limitano l'applicazione dei regimi Patent Box soltanto ai brevetti, ai modelli di utilità e al software protetto da copyright.

Presupposti oggettivi: R&D collegata all'IP




La condizione di applicabilità del regime agevolato del Patent Box è individuata nel collegamento degli IP all'attività di R&D:



In via generale l'agevolazione è consentita se esiste un nesso tra:



Le attività di R&D (1/2)



a

Ricerca fondamentale

- Lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, poi utilizzate in ricerca applicata o design
- Definizione contenuta nel DL sul CREDITO R&S «Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità, l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette»

b

Ricerca applicata


- RICERCA PIANIFICATA per acquisire conoscenze e capacità utilizzate per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi (anche già esistenti)
- SVILUPPO SPERIMENTALE e competitivo: utilizzo delle conoscenze tecniche (tecnologiche, scientifiche, commerciali) per sviluppare prodotti, processi, servizi nuovi o migliorati
- Definizione concettuale di nuovi prodotti/processi/servizi
- TEST, PROVE, SPERIMENTAZIONI per ottenere autorizzazioni all'immissione in commercio o impiego
- Costruzione di PROTOTIPI, CAMPIONI, dimostrazioni, realizzazione di prodotti pilota, test, convalida di prodotti/processi/servizi
- Realizzazione di IMPIANTI E ATTREZZATURE necessari per attività precedenti

c

Il Design

- Attività di IDEAZIONE e PROGETTAZIONE di prodotti, processi e servizi, incluso l'aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte

Le attività di R&D(2/2)



d L'ideazione e la realizzazione di software protetto da copyright

- Ideazione e progettazione di software
- Realizzazione di software
- (Il software deve essere protetto da copyright)

e Attività per deposito, ottenimento, mantenimento e protezione degli IP

- Ricerche preventive, test, RICERCHE DI MERCATO, studi e interventi anche finalizzati all'adozione di sistemi anticontraffazione
- DEPOSITO, ottenimento, mantenimento dei diritti, RINNOVO degli stessi a scadenza, PROTEZIONE anche in forma associata
- Gestione dei CONTENZIOSI e dei CONTRATTI relativi

Il Patent Box: la procedura

Il Patent Box: la procedura

Esercizio dell'opzione e accesso alla procedura

- Analisi preliminare
- Istanza di ruling
- Memorie integrative

Track & Tracing


- Cosa è
- Come funziona

Procedura di ruling


- Quando si applica
- Come funziona

Determinazione del beneficio fiscale

- Utilizzo indiretto
- Utilizzo diretto
- Cessione di beni intangibili



Timetable operativa




Esercizio dell'opzione e accesso alla procedura

- Presupposti Soggettivi ed Oggettivi
- L'esercizio dell'opzione
- La qualificazione dell'agevolazione
- Il Nexus Ratio



1

Esercizio opzione e memorie integrative



L'accesso alla procedura avviene mediante presentazione di un'istanza all'Agenzia delle entrate.

A corredo dell'istanza entro 120 giorni dalla data della sua presentazione sono prodotte memorie integrative che devono contenere:

1. *Presentazione della società, del mercato di riferimento e dei prodotti.*
2. *Descrizione dei singoli beni intangibles oggetto di agevolazione*
3. *Descrizione del vincolo di complementarietà tra i beni immateriali*
4. *Descrizione dell'attività di Ricerca e Sviluppo ad essi connessi svolta*
5. *Analisi delle funzioni, del modello organizzativo e dei rischi connessi al Business della società e descrizione dei metodi e i criteri di calcolo del contributo economico.*

L'opzione Pb è esercitata direttamente nella dichiarazione dei redditi di competenza dell'esercizio

Definizione di Piccole e Medie Imprese

PMI	ATTIVO SP	RICAVI NETTI	NUMERO DIPENDENTI
MICRO IMPRESE	2 Milioni €	2 Milioni €	<10
PICCOLE IMPRESE	10 Milioni €	10 Milioni €	<50
MEDIE IMPRESE	43 Milioni €	50 Milioni €	< 250

Raccomandazione Commissione Comunità Europee 6 maggio 2003/361/CE

Soggetti di **MEDIE E PICCOLE DIMENSIONI** accedono ad una forma «semplificata» di ruling

È prevista una semplificazione per le PMI in termini di contenuto delle memorie e della documentazione di supporto, in tali casi infatti non è obbligatorio per l'impresa illustrare i metodi ed i criteri di calcolo del contributo economico di cui sopra (di cui al punto 5 precedentemente illustrato), questi ultimi potranno essere definiti in contraddittorio con l'ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo.



Esercizio dell'opzione e accesso alla procedura

- Presupposti Soggettivi ed Oggettivi
- L'esercizio dell'opzione
- La qualificazione dell'agevolazione
- Il Nexus Ratio



1


Le tipologie di utilizzo



Il **soggetto** che beneficia del PATENT BOX **DEVE** anche essere il soggetto che **sostiene** i costi di sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore dell'IP sfruttato



La qualificazione dell'agevolazione



REDDITO COMPLESSIVO

Reddito derivante
dall'UTILIZZO di beni
immateriali

Utilizzo DIRETTO

- Il contributo economico consiste in un reddito figurativo ascrivibile ai beni immateriali incorporato nel reddito rinveniente dall'attività svolta dal contribuente.
- La scelta risponde all'esigenza di attribuire ai soggetti che sfruttano direttamente i beni immateriali lo stesso beneficio che otterrebbero laddove licenziassero gli stessi beni ad altri soggetti.
- Tale approccio, di fatto, assume l'esistenza di un ramo d'azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente. Pertanto è necessario isolare le componenti positive e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile

Utilizzo INDIRETTO

- In caso di utilizzo INDIRETTO il reddito agevolabile è costituito da «CANONI derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi»
- L'utilizzo INDIRETTO permette un più semplice accesso all'agevolazione

(Ricavi IP – Costi IP)

Contributo economico dell'IP
alla formazione del reddito di impresa

Ruling
Obbligatorio

(Royalties – Costi diretti/indiretti)



Il reddito è costituito dai "canoni (royalties) al netto dei costi diretti e indiretti fiscalmente rilevanti di competenza"

Terzi


Infragruppo

Ruling
facoltativo


Focus utilizzo DIRETTO



- ✓ Tale approccio, assume l'esistenza di un ramo d'azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente
- ✓ è necessario pertanto isolare le componenti positive e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile.




La valutazione dei beni intangibili (2/2)




Per determinare la quota di reddito attribuibile all'intangibile nell'ambito del regime di Patent Box, si utilizzano i seguenti metodi:

	Descrizione	Applicazione	Commento
<p>1</p> <p>METODO DEL CONFRONTO DEL PREZZO (CUP)</p>	<p>Indicato dalle linee guida OCSE — per determinare se le condizioni poste in essere tra imprese consociate siano coerenti col principio di libera concorrenza</p>	<p>— Determinazione di un appropriato tasso di royalty di mercato</p> <p>— In assenza di transazioni comparabili (CUP interno)</p> <p>— Ricorrendo all'uso di banche dati specializzate (CUP esterno)</p> <p>— Individuazione dei ricavi ai quali applicare il tasso di royalty precedentemente identificato</p> <p>— Reddito agevolabile = (canone ottenuto dall'applicazione del tasso di royalty di mercato ai ricavi identificati – costi diretti e indiretti sostenuti per lo sviluppo dell'IP)</p>	<p>— Metodo appropriato per identificare i tassi di royalty di mercato</p> <p>— Metodo appropriato ai fini del confronto tra i prezzi di commercializzazione dei prodotti venduti o servizi resi nell'ottica di individuare il <i>Premium Price</i> ascrivibile agli intangibles</p> <p>— Per la corretta applicazione del CUP si richiedono elevati livelli di comparabilità nell'ambito delle transazioni tra imprese associate e quelle sul libero mercato</p>
<p>2</p> <p>METODO DI RIPARTIZIONE DEGLI UTILI DELLE TRANSAZIONI (PROFIT SPLIT)</p>	<p>Utilizzato per determinare la ripartizione dei redditi tra le diverse funzioni esercitate dall'impresa, al fine di isolare il profitto residuale attribuibile all'intangibile</p>	<p>— Individuazione del reddito d'impresa da ripartire tra le diverse funzioni aziendali</p> <p>— Determinazione dell'extraprofitto derivante dall'utilizzo dell'intangibile come differenza tra risultato economico e remunerazione delle funzioni routinarie</p> <p>— Individuazione di tutti gli intangibles a cui può essere imputato l'extraprofitto e selezionare il bene oggetto di agevolazione</p> <p>— imputare la quota parte di extra-profitto attribuibile al bene oggetto di agevolazione</p>	<p>— Se si è in presenza di più intangibles agevolabili, collegati da un vincolo di complementarità per la finalizzazione di un prodotto o di un processo, possono considerarsi come unico bene ai fini dell'imputazione della quota parte di extra-profitto</p> <p>— Nella determinazione della quota parte di extra-profitto attribuibile al bene oggetto di agevolazione, occorre tenere conto delle variazioni fiscalmente rilevanti ai fini RPEF/IRES in aumento o in diminuzione afferenti allo specifico bene immateriale</p>



La determinazione della quota agevolabile (1/5)





- La quota di reddito agevolabile è determinata per ciascun bene immateriale
- Si considerano un unico bene immateriale i beni immateriali collegati da vincoli di complementarità e utilizzati congiuntamente per la finalizzazione di un processo/prodotto (Product-based approach)
- Per la determinazione dei costi non possono essere considerati gli interessi Passivi, le spese relative agli immobili, I costi non direttamente collegati ad uno specifico IP



La determinazione della quota agevolabile (2/5)



La determinazione della quota agevolabile (3/5)



«Qualifying expenditures will be included in the nexus calculation at the time they are incurred, regardless of their treatment for accounting or other tax purposes. In other words, expenditures that are non fully deductible in the year in which they were incurred because they are capitalised will still be included in full in the nexus ratio starting in the year in which they are incurred»




Procedura di ruling

- Quando si applica
- Come funziona




Quando si applica




Tipo di utilizzo dell'IP	Tipo di RULING
UTILIZZO «DIRETTO»	RULING DI STANDARD INTERNAZIONALE ORDINARIO o «SEMPLIFICATO» OBBLIGATORIO
UTILIZZO «INDIRETTO»	RULING FACOLTATIVO solo in caso di operazioni con società del GRUPPO Altrimenti NON SI APPLICA
CESSIONE DI BENI INTANGIBILI	RULING FACOLTATIVO

Procedura ordinaria: come funziona



- Esercizio opzione**
 - L'opzione di utilizzo deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l'agevolazione Patent box (i.e. opzione anno fiscale 2019 – Modello Redditi 2020), ha durata **quinquennale**, è irrevocabile e rinnovabile per ulteriori 5 anni
 - A seguito dell'esercizio dell'opzione, il contribuente ha l'obbligo di avviare una procedura di accordo amichevole (c.d. *ruling*) con l'Agenzia delle Entrate (AdE) al fine di predeterminare con lo stesso il beneficio fiscale spettante.
- Presentazione istanza ruling**
 - L'accesso alla procedura di ruling avviene mediante presentazione di un'istanza all'Agenzia delle Entrate, entro la scadenza del periodo di imposta al quale si riferisce l'agevolazione, contenente informazioni di carattere anagrafico, informazioni volte a identificare i beni immateriali dai quali si genera reddito agevolabile, il vincolo di complementarità esistente e la tipologia di ricerca e sviluppo effettuata.
- Ammissione**
 - L'Ufficio preposto, valutata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dall'ultimazione dell'ulteriore attività istruttoria necessaria a tal fine, dichiara l'ammissibilità della stessa e invita l'impresa a comparire per l'instaurazione della procedura
- Contraddittorio**
 - La fase del contraddittorio consiste nello svolgimento di incontri volti a definire/chiarire gli aspetti salienti della questione e l'analisi economica. Di ogni incontro svolto è redatto un verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante
 - Nel corso del procedimento, funzionari ed impiegati dell'Agenzia possono accedere presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori
- Accordo**
 - La procedura si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo da parte del responsabile dell'Ufficio competente e del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza dell'impresa, nel quale sono definiti i criteri ed i metodi di calcolo del valore normale delle transazioni oggetto dell'istanza o, negli altri casi, i criteri di applicazione della normativa di riferimento
 - Solo dopo la stipula dell'accordo il contribuente può usufruire *ex nunc* del beneficio fiscale da Patent Box imputando gli effetti dello stesso nella propria dichiarazione dei redditi per tutti i periodi di imposta intercorsi tra la data di presentazione dell'istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell'accordo.

Procedura semplificata: come funziona



1

Esercizio opzione

- Con la procedura semplificata, l'opzione di utilizzo deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l'agevolazione Patent box (i.e. opzione anno fiscale 2019 – Modello Redditi 2020), ha durata **annuale**, è irrevocabile e rinnovabile
- A seguito dell'esercizio dell'opzione, il contribuente ripartisce la variazione in diminuzione, riferibile alla quota di reddito escluso, in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di esercizio dell'opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi. Le imprese interessate ad utilizzare il Patent box devono compilare un prospetto con due sezioni inserendo le informazioni richieste.

2

Redazione del documento di Patent Box


- Il contribuente a supporto della determinazione del beneficio fiscale deve obbligatoriamente redigere una Documentazione di Patent Box ("Documentazione PB") costituita da due sezioni «a» e «b». La documentazione se rispondente ai requisiti richiesti funge da "*penalty protection*" in caso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate (AdE)
- Nella **sezione «a»** l'impresa evidenzia la struttura partecipativa dell'impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari, evidenzia le operazioni con imprese associate, il modello organizzativo dell'impresa, le caratteristiche del mercato di riferimento e dei principali fattori di competitività. Inserisce la descrizione della catena di valore dell'impresa, evidenzia l'analisi delle funzioni, dei rischi e dei beni dell'impresa. Provvede ad una descrizione dei beni immateriali; questa deve essere fornita attraverso la predisposizione di un elenco dei beni immateriali dell'impresa, inclusi quelli non agevolabili ai fini del Patent box. Deve dare evidenza e descrivere gli IP oggetto di agevolazione Patent box, deve specificare le attività di ricerca e sviluppo, le eventuali plusvalenze da cessione di IP agevolabili e le somme ottenute a titolo di risarcimento o di restituzione dell'utile da Patent box
- Nella **sezione «b»**, l'impresa evidenzia le informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile, le valutazioni riferibili agli IP oggetto di agevolazione Patent box e riporta il metodo di calcolo adottato. Da questa sezione emerge il calcolo del beneficio spettante all'impresa

3

Verifica fiscale

- In mancanza di un accordo preventivo, l'AdE ha il potere di verificare a posteriore la corretta determinazione del beneficio fiscale sulla base della Documentazione PB predisposta dal contribuente. Qualora l'AdE riscontri difformità nel calcolo, in funzione della qualità della Documentazione PB fornita, può accertare oltre al maggior imponibile derivante dal calcolo errato del beneficio anche le eventuali sanzioni (dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato)

Le alternative a confronto



Vantaggi



Svantaggi

Procedura ORDINARIA

- Una volta firmato, l'accordo di *ruling* con l'AdE è inattaccabile
- La validità è di 5 anni, più altri 5 eventuali in caso di rinnovo
- La documentazione è già stata valutata dall'AdE e concordata con quest'ultima

- I tempi della procedura di *ruling* sono lunghi
- L'utilizzo dell'agevolazione è posticipato in ragione del *ruling*, anche se è consentito il recupero degli anni di imposta pregressi

Procedura SEMPLIFICATA

- Immediato utilizzo dell'agevolazione senza le attese dovute alla procedura di *ruling*

- Ripartizione in 3 anni della quota annuale agevolabile
- Gli eventuali controlli a posteriori dell'AdE possono non arrivare alle stesse conclusioni dell'impresa
- Ogni anno l'impresa deve rifare la domanda (validità solo annuale) e predisporre il Documento di PB
- La documentazione predisposta non è oggetto di controllo preventivo e permane un rischio di sanzioni

Determinazione del beneficio fiscale

- Utilizzo Diretto
- Utilizzo Indiretto
- Cessione di beni intangibili



L'agevolazione fiscale: Utilizzo Diretto



Determinazione dell'agevolazione fiscale

UTILIZZO
«DIRETTO»

RULING



- Se il reddito agevolabile è determinato con la procedura di ruling l'opzione ha efficacia dal periodo d'imposta in cui è presentata la richiesta di ruling e nei quattro anni successivi.
- Nelle more della stipula dell'accordo, I soggetti beneficiari determineranno il reddito imponibile secondo le regole ordinarie.
- Le quote di reddito agevolabili relative ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell'istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo possono:
 1. Essere indicate nella dichiarazione dei redditi relative al periodo di sottoscrizione del ruling
 2. Essere oggetto di un'istanza di rimborso
 3. Possono essere gestiti con una dichiarazione integrativa "a favore" di cui all'articolo 2 comma 8Bis del DPR 22 Luglio 1998 n.322 se ne ricorrono i termini di legge
- Definito l'accordo, la detassazione della quota di reddito di ciascun anno si attua mediante una variazione in diminuzione, ai fini IRES ed IRAP, da applicare al calcolo del reddito imponibile dell'anno stesso. (dal 2017 50% della quota di reddito agevolabile)

L'agevolazione fiscale: Utilizzo Diretto



Utilizzo Diretto: esempio procedimento e Benefici fiscali

La società Alfa, produce e vende strutture in metallo con l'utilizzo del Know How sviluppato nel corso delle sua attività.

Nel 2019 la società intende beneficiare del regime Patent Box. Verificata la sussistenza dei requisiti normativi in capo al know how aziendale, la società entro il mese di dicembre 2019 fa istanza di accesso alla procedura di Ruling

Anno 2019 (valori in €)	Totale azienda
Fatturato	10.000.000
Costi	8.000.000
EBIT	2.000.000
Gestione Finanziaria	200.000
Utile Ante Imposte	1.800.000
Imposte	600.000
Utile netto	1.200.000

EBIT (% Net cost Plus)	25%
------------------------	-----

Il profit Split è il metodo scelto per la determinazione del reddito agevolabile.

Tale metodo prevede la ripartizione dei costi tra quelli afferenti le funzioni produttiva e commerciale e quelle della ricerca e sviluppo del know how.

Estratto il campione di soggetti comparabili che svolgono attività simile ad Alfa senza l'utilizzo del know how si determina la % di margine (NET COST PLUS) afferente l'attività "rutinaria": **8%**

Applicando l'8% ai costi della fase produzione e commercializzazione si determina l'ipotetico fatturato che l'Alfa deve attribuire alle predette fasi:

$$+7.500.000€ + 8\% \times 7.500.000 = 8.100.000€ \text{ Fatturato}$$

Per differenza con il totale fatturato aziendale di 10.000.000€, si determina il fatturato afferente l'ipotetica Business Uniti know how, pari al 1.900.000€.

Produzione/Distribuzione	know how
8.100.000	1.900.000
7.500.000	500.000
600.000	1.400.000
162.000	38.000
438.000	1.362.000

(Nexus ratio)	100%
---------------	------

Quota reddito agevolabile (utile BU Know How * Nexus ratio)	1.362.000
--	-----------

Variazione in diminuzione (50% quota di reddito agevolabile)	681.000
---	---------

Risparmio Fiscale 2017 (IRES e IRAP su variazione in diminuzione)	189.900
--	---------

L'agevolazione fiscale: Utilizzo Diretto



Utilizzo Diretto: esempio procedimento e Benefici fiscali

L'opzione diviene efficace dall'anno di presentazione dell'istanza di ruling, in questo caso nel 2019, ma finchè l'accordo ruling non viene chiuso, Alfa dovrà determinare il reddito imponibile secondo le regole ordinarie.

Ipotizziamo che l'Alfa chiuda l'accordo di ruling a giugno 2021. la società ha le seguenti opzioni:


- 1. gestire il periodo d'imposta 2019, con una dichiarazione integrativa a favore o presentare istanza di rimborso entro i termini previsti dalla normativa vigente*
- 2. gestire il periodo d'imposta 2020, nell'ordinaria dichiarazione dei redditi Unico, da presentare entro il 30 settembre 2021. La società può includere in tale dichiarazione anche la variazione in diminuzione riferibile al periodo d'imposta 2019, se non si è avvalsa della facoltà di cui al punto precedente*
- 3. gestire le variazioni in diminuzione relative al periodo d'imposta 2019 e 2020 tutte nella dichiarazione Unico, da presentare entro il 30 settembre 2021.*

A livello civilistico Alfa registrerà nel 2021, avendo chiuso l'accordo a giugno, i benefici fiscali degli anni 2019 e 2020, indipendentemente da quale opzione precedentemente elencata sceglierà la società.

Supponendo che Alfa nel quinquennio 2019-2023, chiuda il bilancio in sostanziale costanza rispetto a quanto rilevato nel 2019, potrà beneficiare di un risparmio fiscale annuo di circa 190 mila euro, ovvero di circa 1 milione nel totale periodo (primo quinquennio di agevolazione).

L'opzione Patent Box è infatti rinnovabile ed ad oggi non ha scadenza.

L'agevolazione fiscale: Utilizzo Indiretto



Determinazione dell'agevolazione fiscale

UTILIZZO
«INDIRETTO»

RULING



- Valgono le stesse considerazioni applicabili al caso di "Utilizzo Diretto"

UTILIZZO
«INDIRETTO»

RULING



- In assenza di Ruling, la società può beneficiare del vantaggio fiscale da Patent Box a partire dall'anno di esercizio dell'Opzione e così per i 4 anni successivi effettuando una variazione in diminuzione (IRES e IRAP) nella determinazione del reddito imponibile di ciascun anno.
- **VARIAZIONE IN DIMINUZIONE** pari a 50% della quota di reddito agevolabile dell'anno.
- Il reddito agevolabile è pari alla differenza tra le Royalties derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali meno i costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi)

L'agevolazione fiscale (3/3)




Determinazione dell'agevolazione fiscale

CESSIONE DI
BENI
INTANGIBILI

RULING 

- La plusvalenza derivante dalla cessione di IP rientranti nel Patent Box non concorre a formare il reddito complessivo ai fini IRES ed IRAP a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri IP



Track & Tracing

- Cosa è
- Come funziona



Track & Tracing



Cosa è

- E' un sistema utilizzato per tenere traccia:
 - delle spese,
 - delle attività di R&S e
 - dei relativi redditial fine di poter provare che i redditi agevolati sono effettivamente collegati ai costi qualificati



Come funziona

- E' un sistema di contabilità analitica che ragiona per commessa (IP):
 - monitorando la relativa redditività di ciascun bene immateriale agevolato
 - introducendo logiche di controllo di gestione, per esempio attraverso la valorizzazione delle componenti tempo (anticipo/ritardo) e dei costi (inefficienza/efficienza)

Riferimenti

Dott. Valentino Pannacci

Mobile Phone: +39 3409049406;

E-mail: vpannacci@kpmg.it



kpmg.com/socialmedia



kpmg.com/app

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2018 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International.